

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 febbraio 1996, n. 261.

Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Viste le leggi 13 maggio 1961, n. 469, 26 luglio 1965, n. 966 e 18 luglio 1980, n. 406, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, che attribuiscono al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze in materia di prevenzione e vigilanza antincendio;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1995, n. 437, che fa carico al Ministro dell'interno di emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, da realizzarsi all'interno dell'attività di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere della Direzione generale dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso con nota n. 19/AG85 del 7 gennaio 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 46445/4118/27 in data 30 agosto 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Titolo I

FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI

Art. 1.

Obiettivi

1. La vigilanza antincendio, compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituisce un servizio di interesse pubblico che, in armonia con gli indirizzi già delineati in tema di prevenzione incendi dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, si inserisce nel conseguimento degli obiettivi di sicurezza ed incolumità delle persone, nonché della salvaguardia dei beni e della tutela dell'ambiente secondo criteri applicativi omogenei nel territorio nazionale e nel

rispetto delle iniziative che agli stessi fini saranno adottate dalla Comunità economica europea e da altri organismi internazionali.

Art. 2.

Definizione

1. Per vigilanza antincendio si intende il servizio di presidio fisico da espletarsi nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.

2. Il servizio, di cui al comma precedente, è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso si verifichi l'evento dannoso.

Art. 3.

Campo di applicazione

1. Ferme restando le disposizioni che disciplinano la vigilanza in ambito portuale ed aeroportuale, i servizi di vigilanza antincendi che, a termini dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, debbono essere obbligatoriamente richiesti da enti e privati, sono resi nei locali in cui si svolgono attività di pubblico spettacolo e trattenimento così come individuati al successivo art. 4 e tipologicamente definiti e classificati agli articoli 16 e 17 della circolare del Ministero dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16.

2. A termini dell'art. 3, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, i servizi, da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere resi a richiesta di enti e di privati, compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche presso stabilimenti, laboratori, depositi, magazzini e simili.

Titolo II

SERVIZI DI VIGILANZA

NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

Art. 4.

Generalità

1. I servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento, a termini dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono resi a pagamento dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in esecuzione delle

apposite deliberazioni delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. L'entità dei servizi viene stabilita dalla commissione provinciale su proposta, avanzata in tale sede, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e le relative prescrizioni sono notificate agli interessati tramite i sindaci dei comuni in cui si svolge l'attività.

3. Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle seguenti attività di pubblico spettacolo e trattenimento:

a) teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;

b) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;

c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;

d) impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;

e) impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;

f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;

g) locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;

h) luoghi o arce all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.

4. Per le finalità di cui all'art. 2, il servizio di vigilanza potrà essere prescritto dalle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, su segnalazione dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate nel comma precedente, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti per le suddette finalità lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse. Tale valutazione, va fatta attraverso

accertamento sopralluogo da farsi dalla stessa commissione provinciale.

5. In ogni caso, nei locali ove non sia scritto il servizio obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il gestore dovrà provvedere a garantire, durante lo spettacolo, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio. L'idoneità del suddetto personale sarà accertata a cura del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

Art. 5.

Entità del servizio di vigilanza

1. La commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, secondo quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento, delibera l'entità del servizio in base alle valutazioni sulle caratteristiche dei singoli locali, peculiarità delle manifestazioni da svolgersi, il livello di rischio ipotizzabile, i sistemi di protezione attiva e passiva.

2. In ogni caso l'entità minima dei servizi non potrà essere inferiore a quella riportata nella tabella allegata al presente regolamento. È facoltà della commissione provinciale di vigilanza sentire l'interessato che ne faccia richiesta.

Art. 6.

Competenze degli organi centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Gli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco curano l'indirizzo generale del servizio di vigilanza ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione di tale servizio nel territorio di competenza.

2. Allorché si renda necessario svolgere il servizio nell'ambito di quanto previsto dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, il comandante provinciale provvederà all'assegnazione dell'incarico privilegiando la volontarietà della prestazione.

Art. 7.

Modalità di svolgimento del servizio

1. Prima dell'inizio dello spettacolo i vigili del fuoco di servizio ispezionano il locale e controllano l'efficienza degli impianti e mezzi di protezione antincendio, nonché la funzionalità delle vie di esodo. Laddove venissero riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione

provinciale di vigilanza, che non fosse possibile eliminare prima dell'inizio dello spettacolo, il responsabile del servizio di vigilanza le porta a conoscenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Analoga informazione è fornita al comando provinciale dei vigili del fuoco.

2. Durante lo svolgimento dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio faranno osservare le prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza antincendi.

3. Al termine dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio sostano nel luogo dell'attività per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando quindi il locale e le arce di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti.

Prima di lasciare il locale, il responsabile del servizio redige un rapporto relativo ai controlli effettuati, notificandolo al gestore; tale rapporto è acquisito agli atti del comando provinciale dei vigili del fuoco per gli eventuali, successivi adempimenti.

Art. 8.

Adempimenti di enti e privati

1. I gestori di locali di pubblico spettacolo e trattenimento, ai quali la commissione provinciale di vigilanza abbia prescritto il servizio di vigilanza antincendi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a termini dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono tenuti a richiedere detto servizio, presentando domanda nonché attestato del pagamento effettuato presso la tesoreria provinciale dello Stato, al comando provinciale vigili del fuoco competente per territorio, con le modalità previste dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello spettacolo o del trattenimento; in mancanza di tale adempimento il servizio non può essere svolto e la circostanza è segnalata dal comando provinciale dei vigili del fuoco alle autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

2. Il gestore del locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve osservare le norme previste in materia di sicurezza antincendio, nonché le eventuali prescrizioni impartite dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Egli è tenuto, in particolare, a mettere a disposizione del personale di vigilanza, oltre al verbale contenente le prescrizioni della commissione

provinciale, la planimetria generale dell'attività in cui sia riportato l'ubicazione di:

- a) mezzi antincendio fissi e mobili;
- b) sistemi di vie di esodo, come corridoi, scale, uscite all'esterno;
- c) luci di sicurezza;
- d) quadro elettrico generale;
- e) locali di pertinenza, con indicazione della relativa destinazione d'uso;

3. Il gestore comunica il nominativo della persona incaricata, dalla direzione del locale, della manutenzione e gestione degli impianti provvedendo affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza ed, in particolare, siano mantenuti:

- a) sgombrare ed agibili le vie di esodo;
- b) efficienti i mezzi e gli impianti antincendi, eseguendone la manutenzione necessaria;
- c) efficienti l'impianto elettrico principale e quello di sicurezza con le modalità e la periodicità stabilita dalle specifiche normative;
- d) efficienti i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.

4. Il gestore cura che tutto il personale in servizio nel locale sia informato sui rischi ragionevolmente prevedibili, al fine di portare ausilio nei casi di emergenza disponendo, altresì, la collocazione, in modo ben visibile, su ciascun piano di planimetrie schematiche di orientamento che indichino le vie di esodo.

Art. 9.

Abrogazioni di disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli 186, 188, 189, 192 e 193 della circolare del Ministero dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 febbraio 1996

Il Ministro: CORONAS

Visto, il Guardasigilli: CAIANILLO

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1996

Registro n. 1 Interno, foglio n. 236

ENTITÀ MINIMA DEI SERVIZI DI VIGILANZA

Attività di cui all'art. 5

Entità minima del servizio

- a)
- Circhi - teatri/tenda con capienza superiore a 500 posti 2 unità fino a 1.000 posti da incrementare da 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;
 - Teatri e cinema-teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti (1)
 - Teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti (1)
- { area platea: - 1 unità fino a 1.000 da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;
 area scena: - 1 unità con palcoscenico fino a 200 mq;
 - 2 unità con palcoscenico oltre 200 mq e/o con palcoscenico dotato di impianti ed attrezzature a tecnologia complessa;
 galleria: - 1 unità per ogni galleria;
 palchi: - 1 unità ogni 3 ordini di palchi
- b)
- Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza di pubblico 2 unità fino a 250 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 250 posti o frazione,
- c)
- Sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti 2 unità fino a 2.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 posti o frazione;
- d)
- Impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive 4 unità fino a 15.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 posti o frazione;
- e)
- Impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive 4 unità fino a 5.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.500 posti o frazione;
- f)
- Edifici, luoghi o locali posti al chiuso, ove si svolgono anche occasionalmente mostre, gallerie, esposizioni, con superficie lorda superiore a 2.000 mq 2 unità fino a 4.000 mq da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 2.000 mq;
 - Fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq e 10.000 mq se all'aperto 4 unità fino a 20.000 mq di area espositiva utilizzata, comprensiva degli spazi all'aperto, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 10.000 mq;
Oltre i 150.000 mq la commissione provinciale di vigilanza stabilirà l'entità del servizio in relazione ai padiglioni utilizzati;
- g)
- Locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone 2 unità fino ad una capienza di 2.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 persone o frazione;
- h)
- Luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, 4 unità fino a 15.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 persone;
ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone

Nel caso in cui la commissione provinciale di vigilanza ritenga necessario disporre l'impiego di automezzi antincendio, il servizio dovrà essere potenziato con una unità di personale, con mansioni di autista, per ogni automezzo.

(1) Nel caso in cui tali strutture vengano utilizzate per conferenze, concerti e simili la commissione provinciale di vigilanza valuterà caso per caso l'entità minima del servizio

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1

— Il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, approva il regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio.

Note all'art. 3

— La legge 26 luglio 1965, n. 966, disciplina l'effettuazione dei servizi a pagamento da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'art. 2 di tale testo normativo, in particolare, dispone che enti ed i privati sono tenuti a richiedere:

a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformità a quanto stabilito al successivo art. 4, nonché l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle commissioni permanenti provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;

c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili.

Per ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed i privati devono presentare domanda al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, con le modalità stabilite dal successivo art. 6.

In caso di inosservanza, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni, può essere disposta dal prefetto la sospensione della licenza di esercizio fino all'adempimento dell'obbligo.

— L'art. 3, lettera b), consente l'effettuazione di servizi a pagamento da parte del Corpo dei vigili del fuoco su espressa richiesta di enti e di privati e compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi, anche presso stabilimenti, laboratori, depositi, magazzini e simili.

Nota all'art. 4

— L'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 dispone che: «Per l'applicazione dell'art. 80 della legge è istituita in ogni

provincia una commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno dal prefetto, che la presiede. Ne fanno parte: il questore, il medico provinciale, un ingegnere del genio civile, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, un esperto in elettrotecnica, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle organizzazioni sindacali locali riconosciute, nonché il podestà del comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale di pubblico spettacolo. Può essere aggregato, ove occorra, un esperto in acustica. Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo è sostituito da chi ne fa le veci o da altro funzionario espressamente designato, per i primi quattro membri, l'esperto in elettronica è sostituito da un supplente all'uopo designato, e i rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del sindacato dei lavoratori dello spettacolo sono sostituiti dai delegati supplenti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti».

Nota all'art. 6

— Il D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, approva il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68. L'art. 65 di tale testo normativo recita quanto segue:

«1. È istituito un fondo alimentato dalla quota pari allo 0,65% della retribuzione complessiva dell'anno precedente, nonché da una quota pari al 60% dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e di vigilanza forniti dall'amministrazione con prestazioni fuori degli orari di lavoro ordinari, straordinari e di turnazioni.

2. Il fondo viene utilizzato:

a) per compensare i dipendenti che partecipano alla realizzazione dei servizi di prevenzione e di vigilanza;

b) per l'incentivazione degli addetti alla formazione e all'aggiornamento del personale del Corpo;

c) per incentivare la partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento professionale;

d) per compensare la partecipazione a turni di reperibilità;

e) per sviluppare l'attività di studio, ricerca e sperimentazione.

3. Le modalità e i criteri di utilizzazione del fondo per le attività di cui al comma 2 sono definite in sede di contrattazione decentrata nazionale.

4. I compensi giornalieri per la partecipazione ai turni di reperibilità di cui al comma 2, lettera d), sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ed approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro».

Nota all'art. 7

— L'art. 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recita quanto segue: «Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per l'incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombero del locale. Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo di ingresso».

Nota all'art. 9

— La circolare 15 febbraio 1951, n. 16 del Ministero dell'interno reca: «Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo in genere». Si trascrive il testo degli articoli 186, 188, 189, 192 e 193 della circolare medesima abrogati dal suesposto decreto.

«Art. 186 (*Servizio di vigilanza dei vigili del fuoco*). — Il servizio di vigilanza è disimpegnato dal Corpo dei vigili del fuoco

La spesa relativa è a carico dell'esercente

Nei locali nei quali non sia stato prescritto il servizio dei vigili del fuoco, dovrà provvedersi a mantenere, durante lo spettacolo, personale ritenuto sufficiente ed idoneo dal Comando dei vigili del fuoco per un primo intervento in caso di incendio».

«Art. 188 (*Obbligatorietà del servizio dei vigili del fuoco*). — Nei teatri, circhi, teatri di varietà e cinema-teatri, di qualunque capienza, è obbligatorio nelle ore di spettacolo, il servizio permanente dei vigili del fuoco».

«Art. 189 (*Corpo di guardia*). — In ogni locale dove è prescritto il servizio permanente dei vigili del fuoco durante gli spettacoli, deve essere adibito a corpo di guardia dei vigili stessi, un apposito camerino in vicinanza della scena, facilmente accessibile, la cui scelta deve essere approvata dal comando dei vigili del fuoco. In detto locale debbono far capo tutte le segnalazioni ed essere disposti i manometri e gli apparecchi di controllo degli impianti relativi ai servizi di difesa contro l'incendio».

«Art. 192 (*Ispezione del funzionario di P.S.*). — Il locale, prima dello spettacolo, potrà essere ispezionato in ogni sua parte dal funzionario di P.S. di servizio al fine di verificare che siano osservate tutte le prescrizioni regolamentari».

«Art. 193 (*Ispezioni all'inizio dello spettacolo*). — Nei teatri, circhi, teatri e cinema-teatri prima dell'entrata del pubblico, o prima ancora dell'ispezione del funzionario di P.S., i vigili del fuoco di servizio dovranno avere ispezionato accuratamente tutti gli impianti, servizi ed attrezzi inerenti alla difesa del locale contro gli incendi, nonché quelli merenti alla sicurezza del pubblico (illuminazione di sicurezza, porte di uscita, apparecchi di segnalazione, ecc.) allo scopo di assicurarsi del loro perfetto funzionamento. Il personale del locale addetto alla custodia delle uscite, dovrà assicurarsi, dal canto suo, che tutte le vie d'uscita per il pubblico (passaggi, corridoi, porte) siano completamente sgombrare ed efficienti».

96G0274

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 aprile 1996.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria turnaria di Arten», in Fonzaso.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1989 con il quale la società cooperativa «Latteria turnaria di Arten», con sede in Fonzaso (Belluno), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Daniele Cecchet ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1995 con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Dalle Mule, in sostituzione del dott. Daniele Cecchet, dimissionario;

Vista la nota con la quale il predetto dott. Alberto Dalle Mule non ha accettato l'incarico;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sua sostituzione dell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Dante Schiffino, nato a S. Antioco (Cagliari), il 3 aprile 1941 e residente in via Mur di Cadola n. 14, Belluno, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria turnaria di Arten», con sede in Fonzaso (Belluno), già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 9 giugno 1989, in sostituzione del dott. Alberto Dalle Mule, che non ha accettato l'incarico.

Roma, 26 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A2969

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 maggio 1996.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Arezzo, Bari, Biella, Brindisi, Crotone, Foggia, Grosseto, Livorno, Milano, Napoli, Padova, Pesaro Urbino, Prato, Taranto, Varese, Verbania e Vibo Valentia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordino delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerale in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle camere di commercio di cui all'allegato A del presente decreto;

Vista la relazione conclusiva del gruppo di lavoro costituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1995 per la verifica dei predetti dati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive della predetta relazione conclusiva;

Riscontrata l'urgenza di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

1. I dati di cui all'allegato A, forniti dalle camere di commercio interessate, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

2. Si dispone la pubblicazione dei dati di cui al comma 1 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1996

Il Ministro: CLÒ